

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica (comma 8 art. 3 d. lgs. 479/1994).

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio Presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, per acquisire gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani d'investimento e di disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva; i componenti

dell'organo di controllo interno sono nominati dal Presidente dell'ente d'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è composto da ventiquattro membri dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali dell'ente corrispondono.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato (comma 8 art. 3 d. lgs. 479/1994) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 dello stesso art.3.

Il Collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del c.c., è composto da sette membri dei quali quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo. Per ciascuno dei componenti il collegio è nominato un membro supplente.

La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art.10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88; pertanto viene

operata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato tra i sindaci di provenienza ministero del tesoro il vice presidente del collegio.

Il Direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 12 della legge n.88/1989, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del Consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e alla organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli artt. 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

In vista dell'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità di cui all'art. 17 del d.lgs 3 febbraio 1993 n. 29, è stato approvato con deliberazione 14 settembre 1995, n. 1093 il regolamento istitutivo del "nucleo di valutazione" di cui all'art.20 del d.lgs.3 febbraio 1993 n. 29., la cui entrata in vigore è stata fissata ad approvazione avvenuta del Regolamento di contabilità ed amministrazione dell'ente.

Tale ultimo regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 luglio 1996 n. 916, ma la nomina dei componenti dell'organo di controllo interno, da

operarsi, come più sopra ricordato, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Presidente dell'Ente d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, non è ancora avvenuta.

CAPITOLO III

IL PERSONALE

3.1 Trattamento giuridico ed economico del personale a rapporto d'impiego

Le retribuzioni dei dipendenti dell'Istituto nel periodo di riferimento sono disciplinate da norme contrattuali recepite con D.P.R. per il personale cosiddetto contrattualizzato e dalla legge per il personale di qualifica dirigenziale, cui è assimilato il personale di cui all' art 15 della legge n. 88 del 1989.

La normativa di riferimento per il trattamento giuridico ed economico del personale a rapporto d'impiego può essere così delineata:

1) dirigenza

- in base all'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione del d. l. 11 gennaio 1985, n. 2, ai dirigenti degli enti pubblici non economici sono applicate le norme dello stato giuridico e attribuito il trattamento economico dei dirigenti dello Stato;

- la disciplina degli istituti normativi ed economici è stata conseguentemente quella del D.P.R. n. 748/1972 con le puntualizzazioni indicate dal D.P.R. n. 551/1987 (c.d. decreto di armonizzazione). e relativamente a taluni aspetti, quali attribuzioni, accesso alla qualifica di dirigente, proposizione di dirigenti generali alle relative funzioni, corresponsione dell'indennità di funzione, rimborso spese di locazione in caso di trasferimento, dagli art. 13 e 14 della legge 9 marzo 1989, n.88;

- su tale disciplina sono andate a inserirsi, successivamente, le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 29/1993 concernenti le funzioni in generale (art. 3, comma 2): l'articolazione delle qualifiche dirigenziali in dirigente e in dirigente generale (art. 15); funzioni di direzione dei dirigenti generali (art. 16); funzioni di direzione del dirigente (art. 17); criteri per il conferimento degli incarichi (art. 19); verifica dei risultati e responsabilità dirigenziali (art. 20); nomina dei dirigenti generali (art. 21); trattamento economico (art. 24);

- una normativa speciale in materia di accesso alla dirigenza, emanata, in attuazione dell' art. 28 dello stesso d. lgs. 29/93, con D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439, introduce il "concorso pubblico" e "il corso-concorso" selettivo; lo svolgimento di quest'ultimo è demandato al dipartimento della Funzione pubblica;

- il personale dirigente, con esclusione dei dirigenti generali, risulta poi destinatario, in applicazione del più volte ricordato d. lgs. 29/93, che ha introdotto il criterio della privatizzazione del rapporto di impiego, della normativa pattizia di comparto (tra A.R.A.N. e organizzazioni sindacali).

2) Personale medico

con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto 7 ottobre 1985, adottata in attuazione della normativa di cui all'art. 13 della legge 13 giugno 1984, n. 222, che ha esteso al personale medico degli enti previdenziali l'applicazione

degli istituti normativi previsti per i medici del S.S.N., fu tra l'altro disposto;

- l'istituzione del ruolo sanitario, le relative dotazioni organiche e l'inquadramento nelle istituite posizioni di primario, aiuto ed assistente medico-legale del personale medico in servizio; l'applicazione al rapporto di lavoro del personale medico, in quanto compatibili con l'attività istituzionale, delle disposizioni di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 761 del 1969, concernenti lo svolgimento dell'attività libero professionale, l'aggiornamento professionale e lo svolgimento dell'attività didattica sulla base dei principi previsti per il personale delle UU.SS.LL;

- il trattamento economico di base ed accessorio, prevedendo per quest'ultimo, ove non disciplinato, l'ultrattività di quelli vigenti, in attesa dell'emanazione delle norme di autorizzazione;

- il rinvio dell'applicazione dei rimanenti istituti normativi fino all'emanazione della disciplina di armonizzazione, continuandosi ad applicare le norme vigenti per il restante personale.

In seguito, con provvedimento assunto dal commissario straordinario il 9 luglio 1993, è stata definita la "disciplina di armonizzazione" del trattamento del personale medico, per uniformarla alla normativa contrattuale del comparto "Sanità", intervenuta nel tempo.

Sempre in base al d. lgs. 29/93 al predetto personale è da applicare la disciplina relativa alla privatizzazione del rapporto di lavoro da definire in sede contrattuale di comparto (area

medica), naturalmente in correlazione alla futura normativa contrattuale del comparto Sanità e alle indicazioni di cui ai decreti nn. 502/92 e 517/93.

3) Personale contrattualizzato dl comparto

- la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale appartenente alle qualifiche funzionali dalla III alla X è in sostanza contenuta nella normativa di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, nella legge 29 marzo 1983, n. 93, nel d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei vari decreti presidenziali che hanno recepito gli accordi del comparto "parastato" e quelli intercompartimentali, mentre la disciplina delle qualifiche funzionali del personale soggetto alla contrattazione collettiva, compreso quello medico, è contenuta nel D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285.

- il rapporto di lavoro trova, peraltro la sua disciplina in forma pressoché completa negli ultimi contratti collettivi di comparto attuati, in seguito alla privatizzazione operata dall'art. 2 del d. lgs. n.29/93, dal contratto del 6 luglio 1995 che riguarda il trattamento giuridico economico rispettivamente 1994- 97 e 1994-95.

3.2 Trattamento giuridico ed economico del personale a C.C.N.L. e dei medici specialisti ambulatoriali a rapporto libero professionale

1) personale a C.C.N.L. del centro protesi di Vigorso di Budrio

- il rapporto di lavoro del personale predetto è regolato dal contratto nazionale di categoria per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 29 maggio 1976, n. 411;

- ad ogni rinnovo del contratto nazionale di categoria si procederà a verifica al fine di recepirne le disposizioni compatibili con l'attività e l'organizzazione dell'officina, apportando conseguentemente le necessarie modifiche ed integrazioni alla disciplina del rapporto di lavoro come approvata dalla relativa delibera consiliare.

2) Personale a C.C.N.L. della tipografia di Milano

Il contratto per il personale predetto è regolato con riferimento al contratto collettivo nazionale di categoria per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 411/1976.

3) Personale a C.C.N.L. dei portieri degli stabili dell'Istituto.

Per tale personale il contratto di lavoro è disciplinato in base al contratto collettivo nazionale di categoria per gli addetti alla vigilanza degli stabili ed anche in tale caso ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 411/1976.

4) Medici specialisti ambulatoriali a rapporto libero professionale

Il rapporto di lavoro di detti medici è disciplinato da accordi, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 resi esecutivi con D.P.R. e recepiti con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

In base all'art. 8 del d. lgs. n. 502/1992, così come modificato dal d. lgs. n. 517/1993, la predetta disciplina dovrà essere sostanzialmente modificata.

3.3 Consistenza del personale

Il personale, raggruppato per categorie non omogenee di cui fanno parte dipendenti con funzioni diverse per contenuto e forma di esplicazione, in forza al 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo in esame, è evidenziato a fronte della rispettiva previsione organica nelle tabelle che seguono:

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.1993			
Categorie	organico	forza	differenze
Dirigenti	420	317	-103
Personale 2°-9° livello	13.401	10.125	-3.276
Personale 10°liv.(ing.,arch.,attuari, avv.ti)	518	278	-240
Medici funzionari (primari, aiuti ed assist.)	774	377	-397
Totali	15.113	11.097	-4.016

Personale medico con incarico di opera professionale.....823

Personale fuori ruolo ad orario parziale..... 1

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.1994			
Categorie	organico	forza	differenze
Dirigenti	420	285	-135
Personale 3° - 9° livello	13.401	9.781	-3.620
Personale 10° livello i(ing.,arch., attuari, avvocati)	518	375	-143
Medici funzionari (primari, aiuti ed assistenti)	774	468	-306
	15.113	10.909	-4.204

Personale medico con incarico di opera professionale811

Personale fuori ruolo ad orario parziale. 1

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12 1995			
Categorie	organico	forza	differenze
dirigenti	319	271	-48
Personale 3° - 9° livello	10 050	9.151	-899
Personale 10°liv.(ing.,arch.,attuari, avvocati)	597	375	-222
Medici funzionari (primari, aiuti ed assistenti.)	867	473	-394
Personale sanitario (pers.tecnico)	935	611	-324
Totali	12.768	10.881	-1.887

Personale medico con incarico di opera professionale.....799

Personale fuori ruolo ad orario parziale 6

Nella prospettazione che segue la variazione della consistenza della forza lavoro impiegata nel periodo in riferimento appare meglio evidenziata³

VARIAZIONE CONSISTENZA FORZA (1993-1995)				
anno	organico	forza	differenza	diff.za%
'1993	15.113	11.097	4.016	26,6
'1994	15.113	10.909	4.204	27,8
'1995	12.768	10.881	1.887	14,8

Da detta prospettazione si desume che il fenomeno della riduzione della forza lavoro è caratterizzato da pronunciata progressività che l'amministrazione assume essere dovuta, in gran parte, all'esodo cui il personale ha fatto più largo ricorso in vista dell'applicazione di disposizioni di legge, ritenute penalizzanti in materia previdenziale (legge 438/1992), oltreché alle minori assunzioni di personale con contratti di

³ L'organico di riferimento per gli esercizi 92-93 è quello di cui al D.P.R. n. 285/1988, per l'esercizio 95 il riferimento è alla dotazione organica approvata, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal Consiglio di amministrazione del 27 giugno 1995

formazione, ai minori apporti per mobilità e a fattori quali il divieto di rimpiazzare adeguatamente le cessazioni che mano a mano si sono verificate.

Il fenomeno nell'esercizio 1995 non ha subito, come potrebbe sembrare, un'attenuazione; la minore riduzione percentuale (14,78%) del personale va posto in rapporto con la più contenuta dotazione prevista dal nuovo organico.

Pur condividendo le preoccupazioni dell'amministrazione di fronte alla persistenza del fenomeno di diminuzione della forza in servizio del personale, maggiormente avvertito nelle qualifiche superiori, sembra potersi ritenere che il concreto avvio dell'Istituto verso forme e metodi propri dei sistemi assicurativi del settore privato possa consentire, con il conseguente migliore e più razionale impiego del personale, se non un superamento, certo un'attenuazione del disagio che sul piano della gestione da tale stato di cose deriva .

CAPITOLO IV
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
E DI FUNZIONAMENTO

4.1 Spese per gli organi dell'ente

Tali spese sono ricomprese nella 1^a categoria del conto consuntivo di ciascuno degli esercizi in esame e si riferiscono ad assegni e indennità alla presidenza; a compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali; a compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei sindaci.

Le spese concernenti ciascuno degli esercizi in riferimento sono quelle indicate nella seguente prospettazione:

Spese per gli organi dell'Ente (in miliardi di lire)			
anno	importo	variazioni	variazioni %
1992	1,527		
1993	0,797	- 0,730	- 47,8
1994	0,752	- 0,045	- 5,6
1995	1,657	0,905	120,3

Le variazioni in meno verificatesi nel 1993 e nel 1994 sono da porre in relazione con lo scioglimento degli organi di amministrazione e con l'affidamento della gestione dell'Ente ad un commissario straordinario.

I compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo negli esercizi 1993 e 1994, come determinati dai rispettivi provvedimenti, sono riportati nella seguente tabella⁴; quelli relativi all'esercizio 1995, anno nel

⁴Va precisato che il trattamento economico del Direttore generale è

quale sono stati ricostituiti gli organi di amministrazione in applicazione del d. lgs 30 giugno 1994, n. 479, sono evidenziati nella prospettazione successiva.

Compensi annui componenti organi dell'Ente (eserc. 93/94)	
Presidente	170.000.000
Vice presidenti	85.000.000
Consigliere di amministrazione	6.000.000
Componente comitato esecutivo	9.000.000
Presidente collegio sindaci	19.200.000
V. Presidente collegio sindaci	14.400.000
Sindaco effettivo	12.000.000
Sindaco supplente	4.800.000
Direttore generale	150.000.000
Medaglia di presenza partecip. sedute organi collegiali	80000

Compensi annui componenti organi dell'Ente (esercizio 1995)	
Presidente Ente	190.000.000
Consigliere di amministrazione	35.000.000
Presidente consiglio Ind. e vigil.	44.000.000
Membro consiglio ind. e vigil.	26.000.000
Presidente collegio sindaci	27.000.000
V. Presidente collegio sindaci	25.000.000
Sindaco effettivo	22.000.000
Sindaco supplente	6.000.000
Direttore generale	150.000.000
Medaglia di presenza partecip. sedute organi collegiali	140000

Ai sindaci non viene corrisposto la medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo di cui fanno parte.

Il trattamento di missione per i componenti degli organi collegiali è rapportato, in base alla legge 8 marzo 1985, n.72 e

stato fissato, in via provvisoria, con delibera del consiglio di amministrazione 2 febbraio 1995 n. 41 e nella misura pari a quella prevista dal D.M. 1° giugno 1989.

in conformità delle direttive della Presidenza del consiglio dei ministri, a quello spettante al direttore generale dell'Istituto

Al magistrato delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'ente è corrisposto per la partecipazione alle sedute degli organi di amministrazione e di controllo un gettone di presenza pari a £ 80.000 lorde negli esercizi 1993/1994 e a £ .140.000 lorde nell'esercizio 1995.

4.2 Spese per il personale

Le spese per il personale in forza nel periodo di riferimento, comprensivi degli oneri previdenziali, compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività, altre competenze e spese per il personale addetto ai servizi amministrativi, sociali e medico-legali dell'ente, nonché gli oneri relativi all'accantonamento al fondo di quiescenza ed integrazione al fondo di previdenza, sono riassuntivamente esposti nella seguente tabella:

SPESE PER IL PERSONALE (in miliardi di lire)			
anno	spesa	variazione	variazione %
1992	832,5		
1993	762,7	-69,8	-8,4
1994	712,8	-49,9	-6,5
1995	726,6	13,8	1,9

Come emerge dalla prospettazione sopra riportata, le spese del personale nel 1993 e nel 1994 registrano una variazione diminutiva dell'8,38% e del 6,54%, rispettivamente, pari a miliardi 69,782 e 49,896 in valore assoluto. Tali diminuzioni

sono dovute, in gran parte, come già osservato, al più largo ricorso all'esodo del personale in vista dell'applicazione di disposizioni di legge in materia previdenziale (legge 438/1992), ritenute penalizzanti, e alle minori assunzioni di personale con contratti di formazione e ai minori apporti per mobilità, nonché al blocco degli incrementi retributivi (esercizio 1993).

Con riferimento all'esercizio 1994 sono da evidenziare, tuttavia, i minori oneri sostenuti per circa 40,6 miliardi per la mancata iscrizione nel Cap. 318, che accoglie le integrazioni al fondo di previdenza, della quota a carico dell'esercizio in ottemperanza alle determinazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel 1995 si verifica una inversione di tendenza e gli oneri crescono dell' 1,9%. Gli impegni di spesa, pari in quest'ultimo esercizio a miliardi 726,609, sono risultati inferiori dei corrispondenti dati previsionali sia in termini di competenza (- 49,070 miliardi) sia di cassa (-53,105 miliardi) e ciò per effetto di un più consistente esodo di personale rispetto al previsto e una minore mobilità da altre amministrazioni verso l'Istituto.

4.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

Le spese (categoria 4[^]) per l'acquisto di beni di consumo e di servizi nel periodo in riferimento sono quelle riassuntivamente esposte nella seguente tabella: